



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’Orientale”

STATUTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE”

Emanato con D.R. n. 367 del 16.05.2017 (affisso all’Albo prot. n. 19200 Rep. N.171 del 17.05.2017);

Art. 1 – Principi e Tutele

1. ***Le studentesse e gli studenti***, insieme alle altre componenti dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale (d’ora in poi Ateneo), hanno il dovere e il diritto di concorrere responsabilmente e autonomamente alla vita dell’Ateneo, nei limiti stabiliti dallo statuto e dai regolamenti.
2. La componente studentesca è portatrice di diritti senza distinzione di sesso, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale e con pari dignità rispetto alle altre componenti universitarie.
3. ***Tutte le studentesse e gli studenti*** hanno il diritto di accedere a percorsi formativi di ogni livello, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali.
4. ***Le studentesse e gli studenti*** hanno diritto a una didattica qualificata e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi, culturali e professionalizzanti del proprio percorso di studi.
5. ***Le studentesse e gli studenti*** che ne necessitano, hanno il diritto di fruire degli strumenti predisposti dalle strutture didattiche dell’Ateneo per colmare eventuali lacune culturali, inerenti al loro percorso di studio.
6. ***Le studentesse e gli studenti*** hanno il diritto di avere luoghi dell’Ateneo dedicati alle attività di studio assegnati dalla ordinaria programmazione degli spazi.
7. ***Le studentesse e gli studenti***, consapevoli che gli spazi, le strutture e le attrezzature dell’Ateneo costituiscono bene comune, ne usufruiscono avendo il dovere di fare attenzione a non metterne a rischio funzionalità e decoro.
8. ***Le studentesse e gli studenti*** hanno diritto a partecipare alla vita universitaria secondo i principi di autonomia di pensiero e di libera espressione delle proprie opinioni.
9. ***Le studentesse e gli studenti*** hanno il diritto di associarsi od organizzarsi collettivamente e riunirsi in assemblea nei luoghi dell’Ateneo. Hanno il dovere di manifestare le proprie opinioni pubblicamente nel rispetto di tutti, di non arrecare intralcio alle attività didattiche e culturali, di avere cura dei luoghi. Gli spazi vengono concessi, su richiesta del Consiglio degli Studenti o dai Rappresentanti negli Organi, con autorizzazione del Rettore.

10. **Le studentesse e gli studenti** diversamente abili hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente a ogni fase della vita universitaria. L'Ateneo provvede a rimuovere gli ostacoli all'integrazione nella comunità universitaria, anche attraverso l'istituzione di un ufficio per l'accoglienza e il supporto necessario per rispondere a specifici bisogni ed esigenze.
11. **Le studentesse e gli studenti**, individualmente o attraverso le rappresentanze studentesche, hanno diritto di denunciare violazioni della presente Carta agli organi competenti e al Rettore. Il Rettore vigila sul rispetto dei diritti sanciti dalla presente Carta statutaria.
12. **Le studentesse e gli studenti** hanno diritto a rivolgersi al loro Garante, che ha il compito di accogliere reclami o doglianze relativi al mancato rispetto dei loro diritti, sanciti in questa Carta. Il Garante viene nominato dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, formulata con il voto favorevole della rappresentanza studentesca nell'Organo. Il Garante sarà nominato tra i docenti di prima fascia dell'Ateneo o, in alternativa, tra i docenti dell'Ateneo in quiescenza. Dura in carica per un mandato temporale pari a quello del rappresentante degli studenti in seno agli organi collegiali di governo.

Art. 2 – Didattica

1. **Le studentesse e gli studenti** hanno diritto ad una didattica organizzata e svolta dal titolare dell'insegnamento finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi.
2. **Le studentesse e gli studenti** hanno diritto di scegliere liberamente l'inserimento di attività formative sulla base dei loro esclusivi interessi, nel rispetto degli ordinamenti didattici.
3. **Le studentesse e gli studenti** hanno diritto di organizzare attività formative, culturali e seminariali con l'appoggio materiale dell'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con le disponibilità di spazi dell'Ateneo.
4. **Le studentesse e gli studenti** hanno diritto ad attività di orientamento e tutorato. Tali attività sono seguite da uno specifico servizio che opera in collegamento con i Corsi di studio e i Dipartimenti.
5. **Le studentesse e gli studenti** diversamente abili hanno diritto ad essere affiancati durante il loro percorso accademico da personale dedicato.
6. **Le studentesse e gli studenti** hanno diritto a essere ricevuti dai docenti presso le strutture dell'Ateneo, in orari di ricevimento comunicati a ogni inizio di semestre. Deve essere garantito, almeno un giorno di ricevimento la settimana, per una durata non inferiore a due ore. Questi orari devono essere pubblicati sui siti internet dell'Ateneo. In caso di necessità motivata si ha diritto a concordare appuntamento con i docenti per essere ricevuti in orari o giorni diversi.
7. Di norma, l'attività didattica degli insegnamenti non opzionali e, le ulteriori attività didattiche relative allo stesso periodo didattico ed allo stesso anno di corso, non possono sovrapporsi nell'orario, nell'ambito del Corso di studio cui quegli insegnamenti afferiscono.
8. **Le studentesse e gli studenti** hanno diritto a strutture didattiche idonee che consentano una reale fruizione dei corsi, delle biblioteche e dei laboratori. In particolare devono essere garantite aule con un numero sufficiente di posti a sedere, biblioteche e spazi di studio convenientemente attrezzati e decorosi, laboratori funzionanti e accessibili. L'Ateneo deve attrezzare un numero sufficiente di aule informatiche e adeguata copertura WI-FI per garantire agli studenti l'accesso

alle reti telematiche. Deve essere rimossa ogni barriera architettonica che possa impedire la frequenza dei corsi, la partecipazione agli esami, l'accesso alla biblioteca e agli spazi universitari.

9. **Le studentesse e gli studenti** hanno diritto a ottenere i certificati relativi alla propria carriera, avendo accesso a tale servizio tramite i mezzi informatici. Le segreterie studenti devono avere una casella di posta elettronica dedicata alla corrispondenza con gli studenti.
10. **Le studentesse e gli studenti** hanno diritto che, per la coorte cui appartengono per la durata legale del corso di studio, non si apportino modifiche all'offerta formativa o all'erogazione dei corsi.
11. **Le studentesse e gli studenti** hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore. Il relatore è autonomamente scelto dallo studente, nei limiti imposti da eventuali delibere che considerano il rispetto di una equa ripartizione dei carichi di lavoro tra i docenti.
12. **Le studentesse e gli studenti** hanno diritto a portare a compimento il lavoro per la prova finale in tempi proporzionati al numero di CFU per essa previsti dall'ordinamento didattico del proprio corso di studi.
13. La valutazione della prova finale della studentessa o dello studente in ogni caso non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studio per il conseguimento della laurea. Con riferimento alla prova finale del percorso triennale, possono individuarsi premialità deliberate dal Senato Accademico.
14. **Le studentesse e gli studenti** hanno diritto/dovere di valutare in maniera anonima, attraverso apposite schede di valutazione, i corsi frequentati.
15. **Le studentesse e gli studenti** hanno il dovere di rispettare puntualmente le disposizioni sull'attività didattica dettate dai vigenti regolamenti; di seguire le indicazioni per un'adeguata preparazione impartite dal docente del corso; di partecipare attivamente alle attività didattiche e formative prescritte; di studiare con senso critico.

Art. 3 – Modalità d'esame e valutazione

1. Per ogni anno accademico e per ciascun insegnamento ogni studente ha diritto a un numero minimo di 6 appelli e ad almeno un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso.
2. Per le discipline che prevedono prove scritte il cui superamento è condizione necessaria per l'accesso alle prove orali, gli studenti hanno diritto ad almeno 3 appelli di dette prove scritte. Il superamento dell'esame scritto resta valido per l'accesso alla prova orale almeno per le successive tre sessioni.
3. E' diritto delle **studentesse e degli studenti** poter sostenere tutti gli esami in ogni sessione e in tutti gli appelli, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento didattico di Ateneo. Tali appelli devono essere posti ad intervalli non inferiori a dieci giorni. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso di norma non devono sovrapporsi. Gli studenti e le studentesse dei corsi di laurea magistrale possono sostenere gli esami di profitto indipendentemente dalla dislocazione annuale dei corsi attivi ma rispettando le eventuali propedeuticità.
4. L'Ateneo deve garantire agli studenti che tutti i testi consigliati nei programmi di insegnamento siano adeguatamente presenti, per la libera consultazione, nella biblioteca della struttura didattica di riferimento.

5. ***Le studentesse e gli studenti*** hanno diritto di ritirarsi prima del completamento dell'esame senza che questo venga trascritto negli atti relativi alla propria carriera.
6. ***Le studentesse e gli studenti*** hanno il diritto di conoscere, fermo restando la libertà di giudizio della commissione, i criteri che hanno concorso all'esito della prova d'esame e in caso di prova scritta a prendere visione del proprio elaborato, secondo il calendario indicato dal docente, o concordando un appuntamento con lo stesso, in modo che appaiano trasparenti le ragioni delle correzioni.
7. ***Le studentesse e gli studenti*** hanno diritto a iscriversi all'anno di corso successivo indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti.
8. ***Le studentesse e gli studenti*** hanno diritto di conoscere il calendario degli esami di profitto in tempo ragionevolmente utile. Le date degli appelli non possono essere in nessun caso anticipate. La data di un appello può essere posticipata solo previa autorizzazione del Presidente del Polo didattico.

Art. 4 – Tirocini e Stage curriculari

1. ***Le studentesse e gli studenti*** hanno diritto a effettuare stage e tirocini secondo le finalità didattiche stabilite dalle strutture competenti, nel rispetto dei tempi di studio, di vita e delle condizioni socio-economiche dello studente. Le convenzioni stipulate con le strutture di tirocinio devono attenersi alla presente Carta e devono escludere i turni di notte. Nel caso di tirocinio gli studenti e le studentesse non possono in ogni caso essere utilizzati per sostituire personale della struttura ospitante. Il Delegato del Rettore in materia vigila sul rispetto di tale norma.
2. ***Le studentesse e gli studenti*** hanno diritto di essere seguiti e guidati, nello svolgimento delle mansioni e delle attività formative presso le strutture ospitanti il tirocinio o lo stage, da un tutore individuato tra i docenti universitari indicato dalle competenti strutture didattiche e da un tutore individuato dalla struttura ospitante.
3. ***Le studentesse e gli studenti*** durante il periodo di tirocinio, hanno diritto a sostenere gli esami negli appelli previsti informando tempestivamente l'ente ospitante e concordando eventuali modalità di sospensione dell'attività di tirocinio.
4. Il controllo del regolare svolgimento delle attività di tirocinio è affidato al delegato del Consiglio di Corso di Studio.
5. ***Le studentesse e gli studenti*** hanno diritto di valutare le strutture e le attività di tirocinio attraverso questionari anonimi, distribuiti in ciascun periodo didattico dal Dipartimento di appartenenza. I risultati dei questionari anonimi, riferiti anche alla struttura ospitante, sono esaminati dal SORT.
6. ***Le studentesse e gli studenti*** hanno diritto a una valutazione del tirocinio, ove previsto, basata esclusivamente sugli obiettivi raggiunti. Qualora siano previsti obiettivi relativi a periodi di tempo definiti, gli stessi sono certificati dai docenti o dai responsabili delle strutture di tirocinio al termine di ogni periodo prestabilito.
7. ***Le studentesse e gli studenti*** sono tenuti a svolgere correttamente le attività previste dal progetto formativo, rispettare i regolamenti dell'Ente ospitante e le norme in materia di igiene, sicurezza

e salute nei luoghi di lavoro, mantenere la necessaria segretezza per quanto attiene a dati e informazioni acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

8. Qualora una particolare tipologia di tirocinio non renda possibile il rispetto delle norme prescritte in materia di giorni e di orari di svolgimento, può essere stipulata una convenzione apposita. La stipula, l'approvazione e l'attivazione di una convenzione che deroghi dalle norme prescritte dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole del Consiglio degli Studenti. In questi casi lo schema di convenzione deve riportare esplicitamente le ragioni che giustificano la introdotta deroga. Con esclusivo riferimento alla valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea, nel caso di tirocini o stage che comportano tempi di soggiorno particolarmente lunghi all'estero e che si comprova essere particolarmente rilevanti per la formazione dello studente, il tempo che eccede quello usuale di stage e tirocini, non deve essere considerato ai fini di esclusione da eventuali premialità nella suddetta valutazione.

Art. 5 – Studenti a tempo parziale

1. ***Le studentesse e gli studenti*** che non riescono a frequentare i corsi con continuità e sostenere i relativi esami nei tempi previsti dalla durata normale del corso di studio, per motivate ragioni di carattere lavorativo, familiare o di salute, hanno diritto di vedersi riconosciuto lo *status* di “studente a Tempo Parziale”, previsto dal D.Lgs. n. 68/2012. Lo *status* di studente a tempo parziale è disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Studenti stranieri

1. ***Le studentesse e gli studenti*** stranieri regolarmente iscritti ai corsi di studio, hanno diritto di partecipare attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria all'interno dell'Ateneo. L'Ateneo ne garantisce l'integrazione nella comunità universitaria, nel rispetto delle diversità religiose e culturali dello studente o della studentessa.

Art. 7 – Diritti elettorali

1. ***Tutte le studentesse e gli studenti*** godono dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione delle rappresentanze studentesche negli Organi collegiali. L'elettorato passivo è regolato da norme che garantiscono il ricambio nella rappresentanza studentesca, ai sensi della lett. h), comma 2, art. 2 della Legge 240/2010.
2. Le strutture dell'Ateneo devono rendere noto con largo anticipo e con adeguata diffusione secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo: le modalità e le scadenze per la presentazione delle candidature, la data delle elezioni, le liste dei candidati, gli orari di apertura e l'ubicazione dei seggi, le modalità di partecipazione al voto.
3. Le elezioni universitarie dovranno tenersi in un periodo e secondo modalità tali da garantire la massima affluenza al voto.
4. E' compito dell'Ateneo garantire adeguate occasioni di propaganda elettorale, ivi compresi idonei spazi per l'affissione in ogni plesso.
5. I rappresentanti ***delle studentesse e degli studenti*** hanno diritto e dovere di partecipare ai lavori degli organi accademici di cui fanno parte. In caso di concomitanza con lezioni o attività di laboratorio o tirocinio con frequenza obbligatoria, l'interessato viene esonerato dall'obbligo di

frequenza previsto per quella giornata. In caso di concomitanza con esami, lo studente ha diritto a sostenere ugualmente la prova in altro giorno, purché partecipi al consesso di appartenenza.